

LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

Can che abbaia non morde... ma dà fastidio

Redazione · Monday, March 17th, 2014



La Riforma del Condominio del giugno 2013, tra le varie novità, ha modificato l'art. 1138 c.c., introducendo l'impossibilità di vietare la detenzione di animali:

ART. 1138. – (REGOLAMENTO DI CONDOMINIO). – Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici (...).

Questo vuol dire che nessun regolamento condominiale o nessuna delibera fatta in assemblea, potrà vietare a qualsiasi condomino di possedere o tenere animali domestici, soprattutto se discussa nella voce "VARIE ED EVENTUALI".

Nel caso in cui un'assemblea delibere l'impossibilità di detenere l'amico Fido, per i proprietari di animali, sarà sufficiente impugnare la delibera tramite il giudice di pace entro 30 gg dalla data di delibera (per i dissenzienti o astenuti) o 30gg dal ricevimento del verbale per gli assenti.

E se il cagnolino abbaia?

Prima di tutto bisogna chiarire che per la legge l'abbaiare del cane è considerato a tutti gli effetti un rumore molesto, che quindi deve rispettare le regole degli orari di riposo: prima delle 08.00 del mattino e dopo le 22.00, con pausa dalle 14.00 alle 16.00, è vietato, proprio come la musica di una radio o urla e schiamazzi, disturbare i propri vicini di casa. Se poi a lamentarsi è un solo condomino, non si può considerare disturbo della quiete, pertanto sarà necessario che il reclamo sia fatto da una pluralità di persone.

E se l'abbaiare è notturno?

Il discorso diventa più delicato, perché se una persona non riesce a dormire per il continuo abbaiare dell'animale può ottenere dei risarcimenti, naturalmente se tutto è dimostrato da una vera e propria documentazione medica.

Alla luce di quanto sopra, è difficile trovare un giudice che faccia allontanare un animale da un appartamento: chi accusasse un proprietario di animali domestici dovrebbe dimostrare con prove rigorose che l'animale reca disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone o che si effettui immissioni sonore superiori alla normale tollerabilità?.

Stesso discorso vale se il problema è da considerarsi igienico: i condomini contrari alla presenza di

un animale domestico dovranno seriamente documentare – tramite personale tecnico privato, o anche il servizio veterinario pubblico (ASL) – la gravità della situazione, dimostrando che se si tratta davvero di problematiche gravi, come scarsa igiene, malattie, cattivi odori, ecc...

Resto a disposizione per domande, chiarimenti o per spunti su argomenti che desiderate approfondire.

Luca Moriggi

info@gestim-group.com

www.gestim-group.com

[Associato Lisiai](#)

www.lisiai.it

This entry was posted on Monday, March 17th, 2014 at 2:39 pm and is filed under [Legnano](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.